



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-00945 DEL SEN. FILIPPO SENSI (res. n. 145 del 16.01.2024)

RISPOSTA

Sin dal primo momento della illustrazione del piano per la riforma della giustizia da parte di questo Ministero si è posta in rilievo la necessità di interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivo il principio della presunzione di non colpevolezza e ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del c.d. processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio “circuito giudiziario” parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, che negli ultimi anni ha visto coinvolti tanti cittadini, più o meno famosi, più o meno esposti.

In questa direzione già si è mosso l’articolo 3 del decreto legislativo n. 188/2021, recante “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”, che ha modificato l’articolo 5 del decreto legislativo n. 106/2006, che disciplina i rapporti degli Uffici di Procura con gli organi di informazione.

In particolare, l’articolo citato stabilisce, tra l’altro, che “...*il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente*

tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano...

E ancora, “La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Inoltre, “è fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio...Nei comunicati e nelle conferenze stampa...è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.

E per evitare che siffatti accorgimenti potessero rimanere lettera morta, si è anche previsto che *“Il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al Consiglio Giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio...”* che abbiano rilasciato dichiarazioni o fornito notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio medesimo.

Già tale intervento normativo dimostra plasticamente quanto fosse avvertito il tema della spettacolarizzazione mediatica della giustizia, spesso alimentata anche da violazioni della disciplina in materia di segretezza degli atti istruttori; violazioni che purtroppo trovano terreno fertile non solo nell'ambiguità delle norme, cioè nella differenza tra la segretezza e la non pubblicabilità, ma anche nel fatto che quasi mai viene individuato l'autore della diffusione illegittima di atti processuali.

Venendo allo specifico tema posto dall'interrogante, giova ricordare che l'art. 4 della legge di delegazione europea 21 febbraio 2024, n. 15, nell'ottica di completare il

percorso di adeguamento alla Direttiva n. 2016/343/UE - che si occupa del rafforzamento di alcuni aspetti relativi alla presunzione di innocenza - pone tra i principi e i criteri direttivi quello *di modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.*

Orbene, secondo l'interrogante, tale previsione, lungi dall'offrire maggiori tutele e garanzie nei confronti di soggetti indagati o imputati, determinerebbe il rischio di una lesione alla libertà di espressione e al diritto di informare ed essere informati.

Ciò sul presupposto, pure esplicitato nell'interrogazione "che il provvedimento che dispone la custodia cautelare non presenta l'indagato o l'imputato come colpevole, essendo un provvedimento fondato su gravi indizi e non sulla colpevolezza".

Trattasi di un'affermazione certamente suggestiva che, purtroppo, non trova riscontro nella realtà, troppo spesso caratterizzata dagli effetti devastanti del processo mediatico sulla vita di chi lo subisce.

Sul punto sarebbe già sufficiente osservare che non tutti, ovviamente, hanno le necessarie competenze tecniche per comprendere che, sul piano strettamente giuridico, i "gravi indizi" posti a fondamento di una misura cautelare non sono elementi sufficienti per poter considerare una persona colpevole, con l'inaccettabile risultato di creare un colpevole sul piano mediatico, molto prima di una pronuncia definitiva, spesso di assoluzione.

Né può sottacersi che le ordinanze di custodia cautelare spesso riprendono quanto contenuto nelle richieste del pubblico ministero che, a loro volta, si fondano sugli elementi raccolti nelle informative redatte dalla polizia giudiziaria.

E' di tutta evidenza, allora, che la pubblicazione di un'ordinanza applicativa di custodia cautelare produce effetti dirompenti sulla presunzione di innocenza, perché

rappresenta, quanto meno allo stato degli atti e in funzione delle esigenze cautelari ritenute dal GIP, la persona come responsabile del reato contestatogli.

Ecco allora che la finalità del divieto di pubblicazione è chiara e assolutamente condivisibile: impedire che l'ipotesi accusatoria - fondata su elementi di prova, spesso intercettazioni - sia data in pasto all'opinione pubblica come se fosse una verità accertata.

Come alcuni hanno evidenziato, infatti, la storia giudiziaria del nostro paese dimostra quanto spesso il giudizio cautelare abbia trovato smentita in sede processuale, sebbene nelle more del giudizio la vita personale, familiare e professionale di chi è finito nell'enfasi mediatica, alimentata soprattutto dalla pubblicazione delle risultanze cautelari, sia stata irrimediabilmente pregiudicata.

Una situazione obiettivamente intollerabile, come pure dimostrano le tante interrogazioni parlamentari su questo delicato tema.

Naturalmente siamo consapevoli che il bilanciamento tra presunzione di non colpevolezza e diritto all'informazione costituisce materia delicata.

Il Governo provvederà all'esercizio della delega ricercando con attenzione un giusto punto di equilibrio tra contrapposte esigenze di valenza costituzionale, ma nella convinzione che l'effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza rappresenta una battaglia di civiltà giuridica, una rivoluzione culturale di stampo garantista, dalla quale non volgiamo e non possiamo recedere.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)